

Convenzione quadro

tra

L'**Università di Pisa** (di seguito denominata Università), C.F. 80003670504, con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti, 43, 44, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Massimo Augello, nato a Catanzaro l'8.7.1949, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico n. 235 del 25.7. 2012 e del Consiglio di Amministrazione n. 229 del 13.9.2012,

e

la «**Fondazione La Versiliana**» (di seguito denominata Fondazione) fondazione a partecipazione pubblica senza scopo di lucro, con sede in Pietrasanta, frazione Marina di Pietrasanta, viale Morin 16, rappresentata dalla Presidente, Prof. ssa Dianora Poletti, nata a Carrara (MS) il 9.12.1957

qui di seguito singolarmente denominate anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti"

PREMESSO

- A. che l'Università di Pisa ha come fine primario, in base al proprio Statuto, la promozione della ricerca, della formazione e della diffusione della cultura e a tal fine può promuovere e attivare forme di collaborazione con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, di natura sia pubblica sia privata, anche per mezzo di accordi e convenzioni;
- B. che la Fondazione «La Versiliana», in base al proprio Statuto, promuove e diffonde le espressioni della cultura e dell'arte, la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e territoriali della Versilia e, nell'ambito di tali finalità e a tal fine, coopera con l'ente comunale fondatore Comune di Pietrasanta e con le altre istituzioni culturali presenti sul territorio anche per mezzo di accordi e convenzioni;
- C. che è comune interesse delle Parti cooperare per il raggiungimento delle predette finalità istituzionali,

PREMESSO ANCORA CHE

- i) la Fondazione già ospita periodicamente studenti presso i propri uffici e le proprie strutture, a seguito di accordi siglati con alcune Facoltà dell'Università, per lo svolgimento di attività di stage e tirocini;

- ii) l'Università di Pisa ha in precedenza concesso il suo patrocinio ad attività della Fondazione, quali le iniziative del Caffè Invernale 2011-12, con incontri destinati alle scuole superiori, attributivi di crediti formativi;
- iii) la Fondazione ha di recente cooperato con la Scuola di Dottorato di Scienze Giuridiche dell'Ateneo pisano per l'organizzazione del XIX Incontro Nazionale di Coordinamento dei Dottorati di Ricerca in Diritto Privato (15 e 15 giugno 2012), ospitato negli spazi comunali e nei locali della Fondazione;
- iv) è in corso di programmazione nel mese di settembre 2012 presso gli spazi della Fondazione una giornata di orientamento e job-placement rivolta ai giovani delle scuole superiori del territorio della Versilia e delle provincia limitrofa di Massa Carrara, da svolgersi con la partecipazione dell'Università;
- v) sussiste interesse comune a che iniziative siffatte e altre similari, nel contesto delle premesse di cui sopra, possano inquadarsi in un contesto di regolamentazione unitaria.

**Tutto ciò premesso
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue**

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Finalità della Convenzione

1. Le Parti ritengono sia nel reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione, con integrazione e coordinamento delle proprie attività, nel pieno rispetto delle leggi vigenti e dei rispettivi principi statutari, al fine di sviluppare e organizzare al meglio le proprie potenzialità nei campi della ricerca scientifica, della promozione della cultura, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'educazione e della formazione.
2. Considerate le rispettive competenze e aree di attività, le Parti si impegnano ad attuare la cooperazione di cui al comma precedente per tramite di specifici accordi di attuazione, approvati di volta in volta dai rispettivi organi di governo, tenuto conto delle specifiche esigenze della Fondazione e nel rispetto delle leggi vigenti, della normativa universitaria, della presente Convenzione quadro.
3. Gli specifici accordi di attuazione potranno coinvolgere anche soggetti pubblici legati alla Fondazione da specifici rapporti o convenzioni (quali in particolare l'Ente comunale di riferimento e le altre fondazioni pubbliche del territorio), come pure società di spin-off dell'Università di Pisa.

Art. 3 Oggetto, ambito e modalità della cooperazione tra le Parti

1. Nel perseguire le finalità di cui al precedente articolo, l'Università e la Fondazione intendono collaborare per il perseguimento delle seguenti attività:

- a) promozione, organizzazione e gestione comune di eventi culturali e didattico/educativi;
- b) attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata;
- c) creazione di impresa, trasferimento tecnologico e alta formazione;
- d) partecipazione a bandi nazionali o internazionali di sostegno finanziario.

2. In particolare, nell'ambito delle attività di cui al punto a), le parti le Parti potranno stipulare accordi specifici per

- a) l'ideazione, organizzazione e gestione congiunta di festival, mostre, concorsi a premi, esposizioni, rassegne, congressi, seminari, simposi, conferenze, dibattiti, iniziative editoriali;
- b) la promozione e valorizzazione verso il grande pubblico delle attività di ricerca svolte nell'Università e delle iniziative culturali della Fondazione, attraverso la loro presentazione in attività espositive, conferenze e altri eventi pubblici;
- c) la valorizzazione reciproca delle autonome attività espositive, con particolare riferimento a quelle svolte dall'Università nel sistema museale di Ateneo e a quelle svolte dalla Fondazione negli spazi espositivi e museali che le sono affidati da soggetti pubblici e privati.

Ai fini di cui al punto precedente, le Parti si impegnano sin da ora a garantirsi reciprocamente ogni supporto necessario, anche attraverso il comodato d'uso dei beni facenti parte dei rispettivi patrimoni; l'uso e la gestione in comune di attività e spazi museali, ricreativi e culturali propri o messi a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati; l'uso e la gestione in comune di servizi messi a disposizione o erogati da soggetti terzi, pubblici o privati.

3. Per quanto riguarda il punto b), nel rispetto delle finalità e nell'ambito della cooperazione di cui all'art. 1, comma 1, le Parti potranno stipulare accordi specifici per l'affidamento di attività di ricerca, consulenza, formazione, comunicazione. In particolare,

- a) la Fondazione, in relazione alle proprie esigenze e finalità statutarie, potrà affidare all'Università il compimento di attività di consulenza tecnico-scientifica focalizzata sui temi specifici d'interesse comune, ricerca scientifica, educazione, formazione;
- b) la Fondazione si renderà disponibile a mettere a disposizione le proprie risorse e competenze per attività di supporto alla didattica dei Corsi di laurea, Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Corsi di Perfezionamento e Master, nonché a favorire lo svolgimento presso le proprie strutture di attività di formazione, con particolare

riferimento a stage formativi, organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari per il conseguimento dei titoli di cui al punto precedente e di aggiornamento scientifico.

Nel perseguimento di questo obiettivo le Parti collaboreranno anche attraverso la reciproca messa in rete delle informazioni, la predisposizione di progetti comuni, la partecipazione congiunta a reti di scambio e collaborazione, la promozione e la realizzazione di attività di stage e laboratorio e di tirocini.

4. Per quanto riguarda il punto c), nel rispetto delle finalità e nell'ambito della cooperazione di cui all'art. 1, comma 1, e in relazione alle finalità di cui al punto B) della premessa alla presente Convenzione, le Parti potranno stipulare accordi specifici per la promozione congiunta di dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento post-laurea e altre attività di alta formazione valutabili quali crediti formativi da svolgersi presso le strutture dell'Università o della Fondazione, nell'ambito dei progetti specifici che saranno concordati tra le parti.

5. Per quanto riguarda il punto d), nel rispetto delle finalità e nell'ambito della cooperazione di cui all'art. 1, comma 1, le Parti potranno stipulare accordi specifici per partecipare congiuntamente a bandi nazionali o internazionali di sostegno a progetti specifici di interesse comune per il finanziamento della ricerca, della cultura, del sistema delle imprese, dello sviluppo del territorio.

Art. 4 - Coordinamento

1. All'attuazione della presente convenzione provvede un Comitato paritetico di coordinamento e valutazione costituito da quattro persone, designate in numero di due rispettivamente dall'Università e dalla Fondazione.
2. Il Comitato ha il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le attività di comune interesse, con particolare riguardo:
 - a) alla definizione, nell'ambito delle finalità del presente accordo, delle linee di progetti da sviluppare congiuntamente;
 - b) alla attivazione delle procedure per la predisposizione dei progetti e dei relativi accordi di attuazione;
 - c) alla vigilanza sulla esecuzione delle convenzioni specifiche e l'attuazione dei relativi progetti, in relazione alla realizzazione delle finalità della collaborazione.

Art. 5. - Referenti

Per l'attuazione delle attività previste dalla presente convenzione quadro, nell'ambito di ciascun progetto specifico, l'Università e la Fondazione potranno designare un proprio referente, al fine di

- a) concordare l'impostazione e lo sviluppo delle attività di progettazione;

- b) valutare la opportunità e le eventuali modalità di coinvolgimento di altri soggetti, con particolare riguardo ad enti pubblici e istituzioni nazionali e dell'Unione Europea;
- c) riferire al Comitato di cui al precedente articolo mediante appositi report periodici circa lo stato di avanzamento della progettazione e dell'attuazione dei progetti.

Art. 6. - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Università e la Fondazione, finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti, dovrà essere attuata attraverso la stipulazione di appositi accordi attuativi nel rispetto della presente convenzione quadro, della normativa vigente, delle finalità istituzionali delle Parti.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, gli oneri finanziari, i diritti di utilizzazione e di proprietà dei risultati della collaborazione, gli obblighi assicurativi e ogni specifico aspetto relativo alla sicurezza e alla responsabilità.

Art. 7. - Oneri finanziari

1. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 6 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 8. - Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dei rispettivi organi competenti, sulla base della relazione valutativa dell'attività svolta di cui al comma quarto del presente articolo, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.
2. E' facoltà delle parti recedere dalla presente Convenzione mediante lettera raccomandata inviata tre mesi prima della scadenza.
3. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
4. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si

aggiungerà un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 9. - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. o a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 10. - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e della Fondazione coinvolti nei progetti oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 6, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 11. - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

2.

Art. 12. - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, il datore di lavoro della Fondazione assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso la Fondazione.
2. Reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale e dei collaboratori della Fondazione ospitato nei locali dell'Ateneo.

Art. 13. - Coperture assicurative

1. L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali della Fondazione dovranno essere in regola con le coperture assicurative previste dalle norme vigenti.
2. La Fondazione garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 14. - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni.

Art. 15. - Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Art. 16. - Registrazione

Il presente Atto si compone di n. 8 fogli e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Pisa, 26/9/2012

Università di Pisa
Il Rettore
Prof. Massimo Augello



Fondazione La Versiliana
Il Presidente
Prof.ssa Dianora Poletti

